

**Disposizioni in materia di nomina dei componenti della Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifica alla l.r. 73/2008**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

E' opportuno inserire alcune deroghe alle disposizioni dell'art. 13 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (*Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione*), che pongono delle limitazioni per il conferimento e l'esercizio degli incarichi, tra cui in particolare il divieto di nomina o designazione per più di due mandati consecutivi nello stesso incarico. Si consente in tal modo una maggiore flessibilità e autonomia alle associazioni dei professionisti che designano i propri rappresentanti quali componenti della Commissione regionale dei soggetti professionali di cui all'art. 3 della l.r. 78/2003 e al tempo stesso si garantisce alla Regione la possibilità di avere con continuità degli interlocutori esperti nelle materie che interessano le professioni.

L'intervento si è reso necessario in considerazione della difficoltà, riscontrata dalle associazioni dei professionisti suddetti, di individuare nuovi rappresentanti nella commissione, in previsione dell'imminente avvio della procedura di rinnovo delle nomine.

Si prevede inoltre l'entrata in vigore anticipata della legge al fine di assicurare la più celere operatività delle disposizioni in essa contenute in previsione della scadenza di cui sopra